

IL POTERE GIUDIZIARIO: LA MAGISTRATURA

Un'esigenza fondamentale dello Stato è quella di garantire la *certezza del diritto*, di assicurare cioè che le leggi emanate dal Parlamento siano applicate e che le eventuali controversie sulla loro interpretazione o esecuzione siano risolte in base al diritto vigente. La funzione giurisdizionale viene affidata a un potere costituzionale specifico, a cui sono attribuite particolari garanzie perchè possa svolgere il suo compito con equità ed imparzialità, senza il pericolo di ingerenze esterne o di pressioni indebite.

Tale potere è la **magistratura**, che deve accertare il contenuto delle norme generali ed astratte in relazione a casi concreti, per la risoluzione delle controversie e la repressione dei reati.

La funzione giurisdizionale è, riassumendo, quella tramite cui lo Stato mira:

- **ad accertare la volontà normativa** (e dunque verifica la corretta traduzione e applicazione in un caso concreto di una norma);
- **ad attuare le sanzioni previste** dalla legge per le ipotesi di inosservanza

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

A: PRINCIPI GENERALI

Primo tra tutti ricordiamo il **principio di uguaglianza e il riconoscimento dei diritti inviolabili**. L'art 3 Cost. afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E' questo uno dei *principi fondamentali* della nostra Carta costituzionale, posto a base dell'ordinamento italiano accanto all'art.2, ugualmente importante: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”. Pertanto, le fondamenta e l'organizzazione della vita civile e sociale degli italiani poggiano su questi due articoli cardine e qualsiasi prospettiva di riforma della struttura e delle istituzioni che regolano la vita politica non può prescindere da tali principi. Applicazione del principio di uguaglianza può dirsi l'art. 24 Cost., che riconosce a tutti, cittadini e non, **il diritto alla difesa**. Nei procedimenti penali l'imputato che non sia provvisto di un difensore si avvale dell'assistenza obbligatoria del **difensore d'ufficio**: in questo modo si vuole garantire a tutti una pari opportunità di assistenza legale nei processi.

B: I principi costituzionali relativi all'organizzazione della magistratura

1. **La giustizia è amministrata in nome del popolo (art.101):** con tale principio la Costituzione riafferma la **sovranità popolare**.
2. **La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere (art. 104)**
3. **I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma2):** essi, nell'esercizio della loro funzione, non sottostanno a vincoli di subordinazione gerarchica né verso organi di altri poteri, né verso altri giudici (art. 107, comma 3: “I magistrati si distinguono fra loro **soltanto per diversità di funzioni**”).
4. **La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari:** è qui sancito il principio della **unicità della giurisdizione**.

giudici ordinari e giudici speciali:

Le **giurisdizioni ordinarie** (civili e penali) previste dall'art. 1 dell'ordinamento giudiziario sono: il giudice di pace, il tribunale ordinario, la Corte d'appello, la Corte d'assise, la Corte di Cassazione, il tribunale per i minorenni, il magistrato di sorveglianza.

Sono invece **giurisdizioni speciali** tutti quegli organi che non rientrano tra i precedenti e svolgono funzioni giurisdizionali: i tribunali militari in materia penale, i tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti in materia amministrativa e contabile, la Corte costituzionale in materia costituzionale, e le Camere quando esercitano una funzione giurisdizionale.

La distinzione tra le due giurisdizioni è necessaria al fine di comprendere il principio della **UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE**, secondo cui la funzione giurisdizionale dovrebbe essere esercitata esclusivamente dal giudice ordinario. Dunque, secondo tale principio, vi sarebbe un'esclusività della giurisdizione. Si dice "vi sarebbe" in quanto tale esclusività non c'è concretamente; la stessa Costituzione, infatti, dispone alcune deroghe ammettendo le giurisdizioni speciali di cui sopra. Tali deroghe sono giustificate dalla preesistenza di tali giurisdizioni rispetto alla Costituzione che le ha "legittimate", insieme ad alcune sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari per determinate materie.

Poste tali deroghe, il nostro ordinamento giuridico prevede **un divieto assoluto di istituire giudici straordinari e nuovi giudici speciali**.

Pertanto, **fermo restando:**

i giudici ordinari
i giudici speciali riconosciuti dalla Costituzione

è vietato:

istituire giudici straordinari
istituire nuovi giudici speciali

Le motivazioni di tale divieto assoluto sono:

1. nel primo caso (istituire giudici straordinari), nel principio in base al quale ciascuno di noi ha un **giudice naturale** da cui non può essere distolto; in altre parole in base ad alcuni criteri ben precisi esiste un unico giudice competente da cui non si può essere distolti con la creazione di un giudice diverso, peggio ancora se creato **ad hoc**.
2. Nella seconda ipotesi di divieto (istituire nuovi giudici speciali), si fa riferimento proprio al principio di cui si diceva inizialmente, ossia quello dell'**unicità della giurisdizione**; dunque, ferme restando le eccezionali deroghe previste (i giudici speciali riconosciuti) non se ne possono prevedere ulteriori.

Tornando alle **giurisdizioni riconosciute** ricordiamo:

il Consiglio di Stato: (costituito da sette sezioni, 4 con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali): ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione

la Corte dei Conti: (costituita da dieci sezioni di cui 1 di controllo e 9 di giurisdizione) ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

i tribunali militari: hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alle forze

armate

i TAR (tribunali amministrativi regionali): hanno competenza a giudicare gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici a carattere ultraregionale, degli enti pubblici territoriali e non territoriali lesivi di interessi legittimi e viziati di incompetenza, di eccesso di potere e di violazione di legge.

Tra le giurisdizioni speciali ricordiamo anche:

**il tribunale superiore delle acque pubbliche
le commissioni tributarie**

C: I principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale:

- **Il principio del diritto d'accesso alla giustizia:** chiunque ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti o interessi deve poter agire in giudizio per la loro tutela.
- **Il principio del diritto alla difesa:** La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge. Ogni processo, pertanto, deve svolgersi:

- a) nel **contraddittorio tra le parti;**
- b) in condizioni di **parità tra le parti;**
- c) davanti a **giudice terzo e imparziale;**
- d) secondo una **ragionevole durata;**

- **Il principio del giudice naturale:** il giudice competente deve essere individuato in base a criteri oggettivi stabiliti dalla legge prima che il fatto si sia verificato.
- **Il principio della motivazione:** tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere motivati, ossia devono contenere le ragioni che hanno condotto il giudice a decidere in un determinato senso.

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

La magistratura, pur costituendo un “**ordine autonomo**”, è strutturata secondo **una pluralità di organi giurisdizionali e una pluralità di gradi di giurisdizione.**

Per il **principio della pluralità degli organi giurisdizionali** la funzione giurisdizionale è ripartita tra più organi, ciascuno dei quali con diverse competenze per materia, valore e territorio.

La giurisdizione è:

1. **Civile** (ordinaria): relativa alla risoluzione delle controversie che possono sorgere tra privati. Essa è esercitata dagli organi giurisdizionali civili: il giudice di pace e il tribunale (in primo grado), la Corte d'appello (in secondo grado) e la Corte di Cassazione (legittimità).
2. **penale** (ordinaria): volta alla tutela e salvaguardia di valori o istituti fondamentali per la collettività (l'incolumità dell'individuo, la libertà personale e morale...) e alla repressione dei reati. Essa è esercitata dagli organi giurisdizionali penali: giudice di pace, tribunale, Corte d'assise (in primo grado), Corte d'appello, Corte d'assise d'appello (in secondo grado), Corte di Cassazione (legittimità).
3. **amministrativa** (speciale): relativa alla risoluzione di controversie fra i privati e la Pubblica amministrazione. Essa, nei casi di violazione dei diritti soggettivi è esercitata dagli organi della magistratura ordinaria, mentre, in ordine alla tutela degli interessi legittimi (per es. nei ricorsi amministrativi), da organi giurisdizionali speciali: Tar, Consiglio di Stato.

4. costituzionale: è la giurisdizione della Corte costituzionale in materia costituzionale.

Per il **principio della pluralità dei gradi di giurisdizione**, ogni decisione emessa da un giudice, in prima istanza, può essere presentata, dalla parte che è stata riconosciuta colpevole e condannata in giudizio (cosiddetta *parte soccombente*), al successivo giudizio di un giudice di grado superiore (**seconda istanza o grado di appello**), che riesamina sia i fatti (**merito**) sia l'applicazione delle norme giuridiche (**legittimità**), onde individuare eventuali errori commessi dal giudice di primo grado:

Ottenuta la sentenza di secondo grado, la parte interessata può promuovere un **terzo giudizio presso la Corte di cassazione**, la quale esercita un controllo solamente sulle questioni di diritto (**legittimità**), ossia considera se la sentenza impugnata sia la conseguenza di un errore nell'applicazione della legge (senza riesaminare i fatti) e, in caso affermativo, procede al suo annullamento.

IL CSM **Consiglio superiore della magistratura**

Tra i principi che gravitano intorno al potere giudiziario, uno tra tutti rappresenta il principio cardine della funzione giurisdizionale: **il principio dell'indipendenza della magistratura** (e dunque degli organi del potere giudiziario) rispetto a qualunque potere politico. Indipendenza soprattutto nei confronti del ministro della giustizia a cui i magistrati non rispondono per alcun motivo. Tale principio è giustificato dalla necessità di non costringere i magistrati nelle loro scelte, ma anzi, di renderli liberi al fine di un giudizio quanto più equo e sereno possibile.

La conferma definitiva di tale autonomia e indipendenza è data dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) al quale in via esclusiva **spetta deliberare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico dei magistrati: le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari.**

Tra le altre attribuzioni anche:

- a) la nomina e la revoca dei giudici di pace
- b) la designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per meriti insigni, per professori ordinari che insegnano materie giuridiche, per avvocati che abbiano 15 anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali
- c) la nomina delle commissioni per le assunzioni in magistratura

Le attribuzioni non spettanti al CSM vengono affidate, in via residuale, al Ministro di giustizia a cui comunque si affidano compiti non rilevanti ai fini dell'autonomia ed indipendenza dei giudici (tra queste attribuzioni, ad esempio, la possibilità di promuovere un'azione disciplinare, o di formulare richieste in ordine ai provvedimenti lo stato giuridico dei magistrati).

LA COMPOSIZIONE DEL CSM:

Il CSM è composto di **24 membri**.

- E' presieduto dal Presidente della Repubblica
- ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione
- gli altri componenti sono eletti: 2/3 da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie; 1/3 dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Restano in carica per 4 anni e non sono rieleggibili immediatamente

L'ELEZIONE avviene a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea (negli

scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti)